

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1996, n. 4.

**Contributo per il restauro conservativo dell'anfiteatro
Arena di Verona.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità.

1. La Regione del Veneto, in armonia con le finalità previste dall'articolo 2 del proprio Statuto, concorre finanziariamente al restauro conservativo dell'Anfiteatro Arena di Verona.

Art. 2

Concessione ed erogazione del contributo.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Giunta regionale è autorizzata nel quinquennio 1996-2000 a concedere al Comune di Verona un contributo annuo pari al settanta per cento della spesa e fino ad un massimo di lire 1.000.000.000 sulla base di singoli stralci esecutivi riferiti al progetto generale di restauro e consolidamento.

2. Al fine di ottenere il contributo di cui al comma 1, il Comune di Verona, entro il 30 ottobre di ogni anno, presenta la relativa domanda corredata dal progetto dello stralcio esecutivo delle opere da realizzare.

3. L'erogazione del settanta per cento del contributo avviene contestualmente all'inizio dei lavori; il rimanente trenta per cento viene erogato previa dimostrazione della spesa sostenuta corredata da una relazione tecnico scientifica della competente Soprintendenza archeologica.

Art. 3

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di lire 1.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari del bilancio 1996-1998 degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 70026 del medesimo bilancio pluriennale.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 e pluriennale 1996-1998 è istituito il capitolo n. 70072 denominato "Contributo regionale per il restauro conservativo dell'anfiteatro Arena di Verona" con lo stan-

ziamento di lire 1.000.000.000, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1996 al 1998.

3. Per gli esercizi finanziari successivi al 1998 lo stanziamento del capitolo n. 70072 verrà determinato ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 2 febbraio 1996

Galan

Dal procedimento di formazione della legge regionale 2 febbraio 1996, n. 4.

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 5 settembre 1995 dove ha acquisito il n. 14 del registro dei progetti di legge su iniziativa del Consigliere Buttura;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari I^a e VI^a in data 6 settembre 1995;
- La VI^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 14 dicembre 1995, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Anna Maria Leone, ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 21-22 dicembre 1995, n. 15499;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 27 dicembre 1995;
- Il Commissario del Governo, con nota 24 gennaio 1996, n. 439/21210/3, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per i Lavori Pubblici.